

# **VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO**

**AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTERSETTORIALE**

**Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo**

*In vigore dal 01 luglio 2016 al 31 dicembre 2018*

**Spett.le**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale Della Tutela Delle Condizioni  
Di Lavoro**

**Spett.le**

**C.N.E.L.  
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – Roma**

**Spett.le**

**I.N.P.S Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Roma**

**Spett.le**

**I.N.A.I.L.  
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul  
Lavoro – Roma**

**Oggetto:** Deposito Verbale di Accordo Integrativo al CCNL Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per dipendenti delle imprese settore Commercio, Terziario, *Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo* in vigore dal 11.01.2016

Le Organizzazioni Sindacali:

**CONFLAVORO PMI** Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese - Rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco

**FESICA CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

**FISALS CONFSAL** rappresentata dal Segretario Nazionale Filippo Palmeri

**CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi

**DEPOSITANO**

Agli spettabili Enti il verbale di accordo integrativo siglato in data 01/07/2016 con il quale si intende disciplinare

i Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi della lettera a, comma due art. 2 dell' D.Lgs. 81/15 e dell'art. 26 Parte prima del C.C.N.L.)

Le Parti concordano quanto segue

- che il Commercio, il Terziario, la Distribuzione, i Servizi, i Pubblici Esercizi e il Turismo rappresentano settori importanti per il traino dell'economia del nostro Paese;
- : che rientrano fra le attività di "Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone" individuate dall'art. 33 del presente CCNL quelle relative alla gestione, lettura e manutenzione dei contatori gas/acqua/elettricità ecc.;
- che in detti settori economici il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
- di prevedere, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, art. 2, comma 2 lett. a), la disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo a seguito delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
- che le collaborazioni disciplinate dal presente accordo non sono riconducibili alle fattispecie disciplinate dal comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 81/15;
- che il fine del presente accordo è quello di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per le Collaborazioni Coordinate e Continuative che operano nel Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

La Collaborazione coordinata e continuativa è regolamentata alle seguenti condizioni:

#### Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

- a) il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/15 e coinvolge tutte le professionalità individuate dal CCNL.

#### Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in tre copie, una per ciascuna delle Parti e una da inviare all'Ente Bilaterale dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'identità delle parti contraenti;
- b) l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi individuati di comune accordo;
- c) la durata del contratto di collaborazione;
- d) l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
- e) l'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e tempi di erogazione;
- f) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;

- g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
- h) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;
- i) le forme di godimento dei diritti sindacali;
- l) le forme assicurative eventualmente previste;
- m) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
- n) le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente prodotto da parte del collaboratore.

#### Natura della prestazione

La prestazione oggetto della collaborazione può essere riferita all'attività oggetto del committente e a quelle ad essa collegate.

L'attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione.

Per esigenze organizzative, la presenza non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente.

Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso.

Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività anche a favore di terzi previa comunicazione scritta al committente. Il Collaboratore deve indicare lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza e non si deve porre in alcun modo in regime di concorrenza.

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del suo incarico.

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

La prestazione del collaboratore non può prevedere esclusività.

#### Modalità di espletamento delle collaborazioni

Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi prefissati con l'azienda definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione e di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente, concordandoli con lo stesso, in coerenza con il piano delle attività programmate.

Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

### **Durata del contratto di collaborazione**

La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all'anno, salvo diversa pattuizione tra le Parti, eventualmente rinnovabile, e sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le Parti all'atto del rinnovo e nel rispetto del presente accordo.

### **Retribuzione e compensi**

Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto degli eventuali rimborsi dovutigli.

Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno prefissato dalle parti di comune accordo, sulla base della attività prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga e sarà trattato ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, come reddito di lavoro parasubordinato.

Il corrispettivo del collaboratore scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.

Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore al 80% della retribuzione oraria individuata dal C.C.N.L. in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente declaratoria e livello di mansione svolta.

Periodicamente, non eccedendo il semestre, il Committente dovrà verificare quanto corrisposto al collaboratore e riscontrare che sia rispettato il compenso determinato al comma precedente.

Il mancato raggiungimento da parte del Collaboratore della media nel periodo dell'80% della retribuzione oraria individuata dal C.C.N.L., può comportare la risoluzione del rapporto per manifesta inadeguatezza allo svolgimento della mansione assegnata.

Ai fini del recupero psicofisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, le cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari ad un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

### **Malattia, Infortunio e maternità.**

Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui sotto:

- all'art. 2 comma 26, L. 335/95, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

- al Decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare;
- all'art. 51 comma 1, L. 488/99; che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- all'art. 5 del D.Lgs. 38/00 per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
- alla L. 342/00 e al D.Lgs. 81/00 per le Parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente.

Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso:

- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno;
- nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi;
- per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 20 giorni complessivi.

Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e riprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non superi il termine di durata del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli fini del computo dei giorni di cui al comma precedente.

I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi, vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore.

#### Aggiornamento professionale e diritto di prelazione

Il Committente si impegna a favorire la partecipazione e l'accesso del collaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la medesima professionalità, viene stabilito a favore di questo ultimo un diritto di precedenza per nuovi contratti di collaborazione della stessa tipologia.

#### Risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico salvo quanto previsto dal presente accordo.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 L. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.

Il collaboratore ed il committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di motivazioni.

#### Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:

- a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;
- b) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'azienda a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;
- f) il committente si impegna all'atto del rinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia della presente accordo.

#### Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento

Le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole del presente accordo è demandato alla commissione paritetica prevista dal C.C.N.L..

### Disposizioni finali

Le Parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto del presente accordo con la nuova normativa entrata in vigore.

Attraverso la contrattazione di secondo livello, le aziende potranno definire con le OO.SS. delle modalità diverse per la gestione dei Collaboratori affinché queste possano risultare maggiormente attinenti alle loro esigenze produttive e organizzative.

### Clausole di salvaguardia

Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve.

Roma, 01 luglio 2016